

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **230/1993** (ECLI:IT:COST:1993:230)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **21/04/1993**; Decisione del **23/04/1993**

Deposito del **07/05/1993**; Pubblicazione in G. U. **12/05/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19544**

Atti decisi:

N. 230

ORDINANZA 21 APRILE-7 MAGGIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza (Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza) in relazione alla quale la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 15 marzo successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sia formalmente manifestato dagli organi competenti anche con riguardo al personale della Regione;

che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata ha determinato l'illegittima invasione della propria sfera di attribuzioni in materia di regolamentazione procedimentale delle vicende attinenti al rapporto di pubblico impiego dei suoi dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

che con successiva istanza depositata il 20 aprile 1993, la Regione Emilia-Romagna ha preso atto di una nota del Ministero del tesoro, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993 e concernente l'accettazione delle domande di pensionamento per le quali si era formato il silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello stesso anno;

che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la Regione ritiene che sia cessata la materia del contendere;

che l'Avvocatura dello Stato ha espresso adesione a tale istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite;

Considerato che la Corte è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo, dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda, avanzata dalla Regione Emilia-Romagna, per la sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza, impugnata con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.